

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Tocci.

(È respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 29.

(La Camera approva.)

« *D*) All'articolo 53 del suddetto decreto legislativo è sostituito il seguente :

« Art. 53. I debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione, oppure da scrittura privata, registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi, in deduzione dell'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

« Saranno parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori alla presente legge per le quali siano state già corrisposte le tasse di bollo graduati o altre tasse corrispondenti prescritte dalle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione, ognora che però le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa.

« I debiti guarentiti con ispeciale ipoteca convenzionale, o per cui il creditore abbia speciale privilegio sopra determinati mobili o immobili esistenti nell'asse ereditario, non potranno in ogni caso essere dedotti per somma maggiore di quella per cui i mobili o gl'immobili specialmente gravati furono valutati nella denuncia di successione.

« Questa disposizione sarà pure applicata ai debiti per il prezzo totale o residuo di beni immobili acquistati dall'autore della successione e caduti nella eredità.

« Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che si le une che le altre siano regolarmente giustificate.

« Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che al successivo articolo 56 o in quelli del creditore ed ogni altra passività di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate. »

A questo paragrafo *D* sono state fatte diverse proposte; una è dell'onorevole Samarelli, il quale propone la soppressione del 2° e del 3° capoverso. L'onorevole Lenzi propone anch'egli la soppressione degli stessi commi, e domanda inoltre che al 6° comma, dopo la parola *cambiali*, si aggiunga *sottoscritte da commercianti*; e si sopprimano le parole *ed ogni altra passività di qualsiasi natura che*

non si trovi nella tassativa condizione di sopra enunciata.

L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare.

SAMARELLI. Io non so se la Commissione abbia ascoltata la proposta che ho fatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli propone la soppressione del 2° e del 3° comma; e l'onorevole Lenzi ha fatto un'eguale proposta. Parli, onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Mi pare che qui si cada in un equivoco; me lo perdoni la Commissione ed il signor ministro.

Nell'articolo 53 che discutiamo, si stabilisce il principio che dall'asse ereditario, soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte, sono ammessi in deduzione tutti i debiti certi, vale a dire tutti quelli che risultano o da atto pubblico o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, oppure da scrittura privata registrata prima dell'aperta successione.

Nel 2° capoverso invece si prescrive che, quante volte si tratti di un credito ipotecario che è infisso sopra un fondo ereditario, se il valore del credito superi il valore del fondo ereditario, il supero non si deduce, come le altre passività, dall'asse ereditario soggetto a tassa.

Ciò non è corretto nè giusto.

Per render chiara l'idea suppongo che io abbia un'ipoteca sul fondo *B* di 200 lire, il quale fa parte della eredità di Tizio; nella divisione per contrario codesto fondo risulta apprezzato per lire 100; in tal caso questa legge, pel disposto in detto capoverso dell'articolo 53, permette che si comprendano fra le passività le prime 100 lire, per determinare l'asse ereditario netto, ma vieta la deduzione delle altre cento.

Io prego la Commissione a considerare che il debito ereditario, nella ipotesi fatta, rimane sempre di lire duecento; si trasforma solamente, per cento, da ipotecario in chirografario, perchè sul fondo rimangono solo capienti le altre lire cento. Diventando chirografario per lire cento, ma avendo sempre data certa, perchè deriva dall'originario titolo, rientra nel numero di quelli che sono proprio contemplati nell'articolo 53. Qui è detto: « i debiti certi e liquidi risultanti da scrittura privata, registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte. »

Dunque il credito ipotecario, per quella parte che non trova la capienza, va compresa fra i crediti chirografari con data certa.

Perciò credo giusta la soppressione di codesto